

LINEE GUIDA PIANO IBR

MISURE DI PROFILASSI DIRETTA E INDIRETTA

Presso gli allevamenti soggetti a programmi di controllo/eradicazione dell'IBR si adottano misure di profilassi diretta (piano di biosicurezza) e, qualora necessario, indiretta (piano di vaccinazione), con la finalità di evitare il rischio di introduzione dell'agente eziologico in azienda e la sua diffusione all'interno della mandria.

A) PIANO DI BIOSICUREZZA

Le misure di profilassi diretta raggruppano tutti gli interventi di lotta per impedire l'introduzione del virus, eliminarlo dall'ambiente e prevenirne la circolazione.

L'adozione di tali misure precauzionali condiziona in maniera rilevante l'efficacia ed i tempi di realizzazione del piano aziendale di controllo/eradicazione della malattia ed il conseguimento dell'obiettivo. L'applicazione di un piano aziendale di biosicurezza modulato sulla base delle caratteristiche dell'allevamento e della situazione epidemiologica rilevata, in accordo con il responsabile dell'allevamento, il veterinario del servizio pubblico ed il veterinario aziendale, è pertanto un elemento indispensabile per l'adesione al piano di controllo/eradicazione.

Biosicurezza esterna

Il piano di biosicurezza aziendale si basa sul principio dell'"allevamento protetto" e prevede procedure specifiche volte a minimizzare il rischio di introduzione dell'infezione dall'esterno per il tramite di persone, mezzi e strumenti.

Le misure di biosicurezza esterna comprendono:

- evitare l'ingresso in azienda di capi provenienti da allevamenti non indenni o ufficialmente indenni. Nel caso in cui si introducano in allevamento animali acquistati da allevamenti privi di qualifica per IBR, è necessario che risultino negativi ad un test sierologico effettuato nell'allevamento di origine nei trenta giorni precedenti l'introduzione. Questi capi devono inoltre essere isolati dal resto della mandria (reparto di isolamento) per almeno 30 giorni, durante i quali devono essere sottoposti a due prove sierologiche con esito favorevole, distanziate di 21 giorni l'una dall'altra;
- controllare i certificati sanitari degli animali introdotti in azienda che devono sempre riportare l'attestazione di provenienza da un allevamento indenne da IBR nonchè l'esito di un controllo negativo eseguito nei 30 giorni antecedenti l'introduzione;
- dotare di indumenti e calzari monouso o esclusivi chiunque entri in allevamento ed in particolare i tecnici ed altri operatori del settore che frequentano altre aziende (veterinari, mangimisti, controllori APA, commercianti);
- limitare la circolazione degli automezzi all'interno della propria azienda (trasporto latte, animali, mangimi) ed individuare zone o percorsi specifici da fare rispettare;
- effettuare operazioni periodiche di pulizia e disinfezione delle strutture con l'utilizzo di idrato di sodio 0,5%, fenolo 1%, formalina 5%, sali quaternari di ammonio 1%, maggiormente indicati per l'inattivazione del virus. Prima di ogni disinfezione è sempre necessaria una pulizia accurata e una detersione completa delle superfici da disinfettare con rimozione di tutto il materiale organico e di tutte le parti mobili presenti comprese, se possibile, tutte le parti in legno. Dopo ogni disinfezione, trascorsi i tempi di azione indicati per ogni specifico disinfettante, è indispensabile la rimozione dei residui di principi attivi mediante un accurato risciacquo con acqua. In particolare per le tazze, gli abbeveratoi e in genere tutte quelle attrezzature che vengono a contatto diretto con gli animali, è buona

norma ripetere le operazioni di risciacquo 2-3 volte per garantire la completa asportazione di residui;

- utilizzare seme certificato (raccolto da tori risultati negativi alla ricerca di anticorpi totali per BHV-1) ed evitare di approvvigionarsi di materiale seminale proveniente da circuiti commerciali clandestini;
- se praticata la monta naturale, utilizzare tori sieronegativi su vacche sieronegative. Per le bovine sieropositive deve essere utilizzato un toro adibito alla monta esclusiva di questi capi oppure deve essere praticata la fecondazione artificiale;
- se è praticato l'*embryo transfer*, utilizzare embrioni trattati con chimotripsina o provenienti da donatrici appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni;
- attuare misure di prevenzione ed eseguire accertamenti in caso di contatti esterni a rischio (fiere, mercati, pascoli ecc.);
- utilizzare colostro *IBR free* proveniente da madri sieronegative o disponibile in commercio.

Biosicurezza interna

Il piano di biosicurezza interna contempla la presenza di requisiti aziendali (strutturali e di gestione) finalizzati a ridurre il rischio di trasmissione dell'infezione all'interno dell'allevamento correlato alla presenza in allevamento di capi non negativi ed al fenomeno della latenza. Le procedure di biosicurezza interna prevedono:

- l'identificazione, l'eventuale vaccinazione e la riforma anticipata dei soggetti positivi. L'isolamento e la successiva eliminazione dei capi positivi risultano, ovviamente, le misure più efficaci ai fini dell'estinzione dell'infezione nell'allevamento; tuttavia non risultano sempre praticabili, soprattutto nelle fasi iniziali del piano di eradicazione. Si devono adottare pertanto misure alternative integrate con interventi di profilassi indiretta, concordate in base alla situazione di ciascun allevamento e sottoposte a periodica verifica della loro efficacia;
- la pulizia e la disinfezione delle strutture di allevamento dell'azienda zootecnica e annesse (il virus è poco resistente ed è sensibile ai comuni disinfettanti: vedi quanto già riportato relativamente alla procedura di disinfezione nel paragrafo sulla biosicurezza esterna);
- la corretta gestione aziendale relativamente alla tutela del benessere animale, con la finalità di evitare situazioni di stress che comportino episodi di riattivazione dell'infezione latente con escrezione del virus e diffusione del contagio;
- l'esclusione o, qualora necessario, l'effettuazione sotto stretto controllo, di interventi farmacologici che possono favorire la riattivazione dell'infezione latente, in collaborazione con il veterinario aziendale;
- la segnalazione immediata al Servizio Veterinario dei casi di aborto e l'effettuazione dell'esamesierologico per escludere una diffusione del virus nell'allevamento.

B) PIANO VACCINALE

Le misure di profilassi indiretta rappresentano uno strumento utile di integrazione alla profilassi diretta, in presenza di un rischio di trasmissione dell'infezione in allevamento o di reinfezione dall'esterno.

Negli allevamenti soggetti a programmi di controllo/eradicazione dell'IBR, è condizione per l'adesione al piano il divieto di utilizzare vaccini tradizionali (non deleti) sui capi risultati negativi IBR o negativi IBR vaccinati deleti (gB+/gE-).

La necessità di un piano aziendale di vaccinazione viene valutata dal veterinario aziendale in collaborazione con il responsabile dell'allevamento sulla base:

- delle informazioni relative alla situazione sanitaria e all'anamnesi di allevamento (infezioni pregresse, piani vaccinali già attuati, prevalenza annuale, prevalenza puntuale al momento delle prove, eventuale segnalazione di sintomatologia, ecc.);
- dei dati disponibili relativi alla situazione sanitaria degli allevamenti e del territorio limitrofo;
- dell'individuazione dei fattori di rischio di trasmissione dell'infezione all'interno della mandria e/o di introduzione del virus dall'esterno (compravendite, pascoli comuni);
- della programmazione aziendale per quanto riguarda i tempi di eliminazione dei capi positivi, le modalità di gestione dell'allevamento, le risorse disponibili e, in generale, i vincoli e le possibilità per il conseguimento dello status sanitario di indennità.

La scelta del vaccino e del relativo schema vaccinale deve tenere conto della valutazione complessiva di cui sopra e delle caratteristiche dei prodotti disponibili in commercio, deve inoltre essere concordata tra il veterinario aziendale e il responsabile dell'allevamento, per una totale condivisione degli obiettivi e una consapevole responsabilità nell'attuazione del piano di vaccinazione.

Le spese di acquisto dei vaccini e di vaccinazione sono a carico dell'allevatore, che si avvale per l'effettuazione del veterinario libero professionista aziendale. A prova dell'avvenuta vaccinazione il veterinario aziendale che ha la responsabilità degli interventi, redige il modello 12 di cui all'art. 65 del D.P.R. 320/54 in tre copie, di cui una per il Servizio Veterinario e una per l'allevatore e adotta un apposito registro degli interventi (SANAN?)

ANIMALI DESTINATI AI CENTRI GENETICI (ANABIC)

Per i soggetti destinati alle prove di performance presso i Centri di Selezione Genetica è richiesta la negatività sierologica nei confronti dell'infezione naturalmente acquisita nonché di quella indotta dalla profilassi immunizzante, pertanto su tali animali non potrà essere eseguita nessuna vaccinazione compreso il ricorso al vaccino delecto.

ALLEVAMENTO INDENNE

E' indenne l'allevamento in cui tutti i capi sottoposti a controllo sono risultati:

- negativi al test per la ricerca degli anticorpi anti-glicoproteina E2, qualora vengano praticati i trattamenti vaccinali per BHV-1
- negativi a due controlli ufficiali eseguiti a distanza di almeno due mesi e non oltre dodici mesi.

ALLEVAMENTO UFFICIALMENTE INDENNE

E' ufficialmente indenne l'allevamento in cui tutti i capi sottoposti a controllo non sono stati vaccinati e sono risultati:

- negativi a due test per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1, eseguiti a distanza di almeno due mesi e non oltre dodici mesi.

Ai sensi dell'allegato III alla decisione 2004/558/CE e ss. mm. e ii., un'azienda di bovini è considerata indenne dall'infezione da BHV1 se soddisfa le seguenti condizioni:

1. Nell'azienda non è stato rilevato alcun caso sospetto di infezione da BHV1 nei precedenti sei mesi e nessuno dei bovini presenti nell'azienda presenta sintomi clinici riconducibili all'infezione da BHV1.
2. Sono stati introdotti nell'azienda esclusivamente bovini provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell'allegato II alla decisione 2004/558/CE e ss. mm. e ii. o da aziende indenni da BHV1 e i bovini dell'azienda hanno avuto contatti unicamente con bovini provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell'allegato II alla decisione 2004/558/CE e ss. mm. e ii. o da aziende indenni da BHV1.
3. Le femmine sono fecondate esclusivamente con sperma prodotto conformemente alla direttiva 88/407/CEE o sono state montate da tori provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell'allegato II della decisione 2004/558/CE e ss. mm. e ii. o da aziende indenni da BHV1.
4. Nell'azienda è applicato come regime di lotta un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro il BHV1 effettuato, con esito negativo, su almeno due campioni di sangue, prelevati a un intervallo compreso tra cinque e sette mesi da tutte le femmine di età superiore a nove mesi e da tutti i maschi di età superiore a nove mesi utilizzati per l'allevamento o ad esso destinati;

Nel caso di bovini vaccinati l'esame sierologico è finalizzato a rilevare la presenza di anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV1.)